

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5023

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VERSACE, ANGELI, BARBIERI, CALEARO CIMAN,  
DI BIAGIO, MANCUSO, OLIVERI, SANTORI**

Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per il contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione, nonché delega al Governo per l'istituzione della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali anticorruzione

*Presentata il 1° marzo 2012*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La corruzione è un fenomeno diffuso in tutti i Paesi del mondo. In alcuni, assume dimensioni di particolare gravità. L'Italia è certamente tra i Paesi in cui la corruzione raggiunge i più alti livelli. Secondo la classifica di *Transparency international* sulla corruzione aziendale, cioè la propensione di singole imprese a pagare tangenti per ottenere qualcosa dalla pubblica amministrazione, l'Italia ha il dato più elevato d'Europa. Anche istituzioni italiane di grande rilievo, come la Corte dei conti, si sono incaricate di valutare il costo della

corruzione e la sua incidenza sui conti pubblici. Non rileva, in questa sede, stabilire quali siano tali costi, se sessanta miliardi di euro l'anno come sostenuto appunto dalla Corte dei conti, o ancor di più come altri sostengono. Quello che è certo è che vi è una diffusa attitudine da parte di pubblici dipendenti a farsi corrompere, specularmente alla altrettanto diffusa pratica di singoli ed imprese a proporre atti corruttivi nei rapporti con la pubblica amministrazione. Nel corso dei decenni il costo della corruzione ha aggravato i bilanci dello Stato in maniera

pesantissima. Si può dire, senza tema di smentita, che una buona parte dell'ingente debito pubblico italiano si è formato e progressivamente accumulato a causa delle pratiche corruttive. Il costo della corruzione è, infatti, non solo quello diretto delle tangenti che vengono promesse e pagate ma, per somme ancor più ingenti, quello che deriva dall'aggravamento di costi di ogni appalto pubblico, fornitura di servizi e di qualsiasi contratto che comporti spesa di denaro pubblico. Vi è poi un'altra forma di corruzione che consiste nel favorire gli interessi del corruttore nel rilascio di licenze o concessioni oppure nel risultato di pubblici concorsi, attraverso la manipolazione delle graduatorie in modo da favorire familiari o amici del corruttore nelle assunzioni di dipendenti della pubblica amministrazione. Anche la semplice accelerazione di adempimenti dovuti dalla pubblica amministrazione ed artatamente ritardati dal detentore di un qualche potere di interdizione diventa occasione per proporsi ai corruttori. Accade, ad esempio, riguardo ai pagamenti di qualsiasi organismo pubblico. Fa, evidentemente, una gran differenza l'essere pagati per la fornitura o per l'appalto in pochi giorni o dopo tre o quattro anni. La corruzione non è solo quella, ampiamente diffusa, di dipendenti della pubblica amministrazione. Vi sono anche altre forme di corruzione non meno gravi che riguardano il settore privato quando esso incroci grandi interessi economici condivisi da un vasto pubblico di utenti o consumatori. È il caso delle false comunicazioni sociali nella gestione delle società di capitali, specie quelle quotate in borsa. Vi sono settori dell'economia privata che sono particolarmente permeabili al fenomeno della corruzione: il settore delle costruzioni, quello della fornitura di beni e servizi, il settore energetico e quello dei trasporti. Negli ultimi anni, secondo i sondaggi, il tasso di corruzione è andato sempre aumentando, anche per effetto di politiche quanto meno disattente al fenomeno. In Italia, si è diffusa l'opinione che la corruzione sia un portato pressoché inevitabile della gestione del denaro pubblico. Non solo non sono

state messe in atto politiche efficaci nel contrastare la corruzione ma, addirittura, si sono indeboliti strumenti già esistenti di contrasto del fenomeno. La crisi economica e finanziaria che ha investito negli ultimi anni il Paese costringe oggi a fare i conti con il peso insostenibile di questo vero e proprio cancro sviluppatosi nell'amministrazione pubblica. È indispensabile un cambiamento repentino di rotta. Occorre che la politica dia un segnale forte di contrasto della corruzione a tutti i livelli se vuole riconquistare la fiducia dei cittadini che è andata progressivamente perdendo proprio a causa della diffusione di comportamenti quanto meno collusivi con i corrotti. È necessario troncare la spirale che avvolge l'intero Paese in episodi sempre più gravi di corruzione che incidono pesantemente sull'immagine che gli italiani hanno del governo della cosa pubblica e, ancor più gravemente, sull'immagine internazionale dell'Italia. In fondo, si può tranquillamente sostenere che la percezione dell'Italia come di Paese gravemente corrotto incida sul *rating* non meno dei risultati economici e finanziari. Anzi si può affermare che questo *rating* sia più persistente su livelli bassi di quanto non lo siano quelli economici. Da troppi anni l'Italia è stata declassata come uno dei Paesi più corrotti dell'Occidente.

Il Parlamento italiano ha più volte affrontato questo tema attraverso proposte di legge. Il Governo Berlusconi ha proposto, nel lontano 2008, un disegno di legge che ha ottenuto, dopo numerose modifiche, l'approvazione del Senato e giace nei cassetti della Camera dei deputati. Tale disegno di legge è stato da più parti criticato per l'insufficienza delle norme previste e per l'assenza di alcune specifiche disposizioni che sono ritenute, dalla gran parte degli esperti, strumenti indispensabili per un'efficace lotta contro la corruzione. La presente proposta di legge cerca di riempire le lacune del disegno di legge governativo e di introdurre nella legislazione italiana una serie di istituti già presenti nella legislazione di altri Paesi e che hanno dimostrato la loro funzionalità. Si tratta, in parole povere, di mettere

assieme una normativa coerente che attraverso modifiche al codice penale, introduzione di nuove norme in materia di confisca dei beni e ripristino di norme già presenti nell'ordinamento italiano, e inopportunitamente abrogate negli scorsi anni, completi la cornice degli strumenti al servizio della lotta alla corruzione.

I proponenti non hanno mai apprezzato quella tendenza del legislatore che è stata chiamata « pan penalizzazione » e cioè ridurre qualsiasi fenomeno alla sua dimensione penale. Tuttavia il fenomeno della corruzione è talmente grave che richiede un sistema di sanzioni particolarmente severe se si vuole che funzioni l'effetto di deterrenza. Non bisogna, però, nascondersi che in Italia si manifesta purtroppo, con dimensioni gravi, anche il fenomeno della corruzione nella magistratura, sia essa inquirente che giudicante. Non è questa la sede per affrontare questa grave tematica, se non per quanto riguarda le sanzioni in casi acclarati di corruzione in atti giudiziari. La corruzione di magistrati è un fenomeno di straordinaria gravità che va combattuto anche con altri strumenti diversi da quello penale, innanzitutto attraverso una diversa organizzazione degli uffici e norme in materia di incompatibilità e di permanenza del magistrato nella stessa sede che preven-gano ed impediscano comportamenti o incrostazione di interessi forieri di corruzione. La materia dunque non verrà trattata in questa proposta. Ci limitiamo a segnalare che esistono, all'attenzione del Parlamento, diverse proposte in materia che meriterebbero di essere messe all'ordine del giorno quanto prima.

Come si vedrà nell'esame dell'articolato, la presente proposta di legge non prevede l'istituzione di alcuna Autorità indipendente competente a coordinare l'attività di contrasto al fenomeno corruttivo né prevede come il disegno di legge governativo un coordinamento tra la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni pubbli-

che (CIVIT) ed il Dipartimento della funzione pubblica. L'articolazione prevista a questo riguardo dal disegno di legge governativo è ritenuta dai più l'ennesimo carrozzone pubblico del tutto incapace di contrastare efficacemente l'illegalità. All'amministrazione pubblica non servono strumenti statistici né servono indagini a sfondo sociologico. Occorrono strumenti efficaci di prevenzione e di contrasto e questi devono essere concentrati nelle mani della magistratura requirente, sia pure con tutte le prudenze necessarie per evitare un'eccessiva concentrazione di poteri. Quello di cui bisogna dotarsi è una struttura di coordinamento delle indagini giudiziarie a livello nazionale, sul modello della Direzione nazionale antimafia con un'ulteriore strutturazione della magistratura inquirente nei singoli distretti di Corte di appello sul modello delle direzioni distrettuali antimafia.

Una disposizione, in particolare, riguarda gli interventi di qualsiasi amministrazione pubblica attraverso procedure d'urgenza con il rafforzamento dei controlli interni, strategici e di gestione di ciascun intervento.

Si prevede l'estensione alla materia della corruzione del regime del sequestro e della confisca come previsto dall'ordinamento per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso.

Una apposita disposizione riguarda la inapplicabilità, nei processi per reati contro la pubblica amministrazione, dei benefici della concessione delle attenuanti generiche della sospensione condizionale della pena, della semilibertà e della liberazione anticipata ove il responsabile del reato non abbia già risarcito integralmente, secondo la misura prevista da apposita norma, il danno alle parti offese.

Il testo prevede, altresì, la previsione della interdizione perpetua dai pubblici uffici per chiunque sia riconosciuto responsabile di un reato contro la pubblica amministrazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

(*Modifiche al codice penale*).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32-*quater*, dopo le parole: « per i delitti previsti dagli articoli » è inserita la seguente: « 314, », le parole: « 317, 318, 319, 319-*bis*, 320, 321, » sono sostituite dalle seguenti: « 319, 319-*ter*, » e dopo le parole: « 501-*bis*, » sono inserite le seguenti: « 629, »;

b) all'articolo 32-*quinqüies*, le parole: « per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*ter* e 320 » sono sostituite dalle seguenti: « per un tempo non inferiore a due anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 319, 319-*ter*, 322 e 629 »;

c) all'articolo 314:

1) al primo comma, le parole: « da tre a dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « da quattro a dodici anni »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La condanna per i fatti previsti dal primo comma comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici »;

d) gli articoli 317, 317-*bis*, 318, 320, 321 e 322-*bis* sono abrogati;

e) l'articolo 319 è sostituito dal seguente:

« ART. 319. — (*Corruzione*). — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che indebitamente, anche mediante induzione, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa in relazione al compimento, al-

l'omissione o al ritardo di un atto o di attività del suo ufficio o servizio ovvero al compimento di un atto o di attività contrari ai doveri di ufficio o del servizio, o comunque in ragione della funzione esercitata, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

La pena di cui al primo comma si applica, nei casi ivi previsti, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità.

La condanna per i fatti previsti dal presente articolo comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici »;

f) l'articolo 319-*bis* è sostituito dal seguente:

« ART. 319-*bis*. — (*Riparazione pecuniaria*). — Con la sentenza di condanna, ovvero con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli articoli 314, 319, 319-*ter* e 629, terzo comma, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-*ter*, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno »;

g) l'articolo 319-*ter* è sostituito dal seguente:

« ART. 319-*ter*. — (*Corruzione in atti giudiziari*). — Se i fatti indicati nell'articolo 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo si applica la pena della reclusione da quattro a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da otto a quindici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cin-

que anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da dieci a venti anni.

La stessa pena prevista per i fatti di cui ai commi primo e secondo si applica a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità.

La condanna per i fatti di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici »;

*h)* l'articolo 322 è sostituito dal seguente:

« ART. 322. — (*Istigazione alla corruzione*). — Chiunque offre o promette indebitamente denaro o altra utilità a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio nei casi di cui all'articolo 319 soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall'articolo 319, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è effettuata nei casi di cui all'articolo 319-ter, si applica la pena stabilita dal medesimo articolo 319-ter, primo comma, ridotta di un terzo.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità nei casi indicati dall'articolo 319 è punito, qualora la sollecitazione non sia accolta, con la pena stabilita dall'articolo 319, ridotta di un terzo. Se la sollecitazione è effettuata nei casi di cui all'articolo 319-ter, si applica la pena stabilita dal medesimo articolo 319-ter, primo comma, ridotta di un terzo »;

*i)* all'articolo 322-ter:

1) al primo comma, la parola: « 320 » è sostituita dalla seguente: « 319-ter », le parole: « anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, » sono soppresse e dopo le parole: « a tale prezzo » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « ovvero al profitto »;

2) al secondo comma, le parole: « per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, » e le parole: « o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma » sono soppresse;

l) l'articolo 346 è sostituito dal seguente:

« ART. 346. — (*Traffico di influenze illecite*). — Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità, quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La pena di cui al primo comma si applica, nei casi ivi previsti, a chi versa o promette denaro o altra utilità.

La condanna comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono, altresì, aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali »;

m) all'articolo 357, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Agli effetti della legge penale, sono altresì pubblici ufficiali coloro i quali esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali nell'ambito di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali »;

n) nell'articolo 648-*bis*, primo comma, le parole: « Fuori dei casi di concorso nel reato, » sono soppresse;

o) all'articolo 648-*ter*, primo comma, le parole: « dei casi di concorso nel reato e » sono soppresse.

## ART. 2.

*(Modifica all'articolo 308 del codice di procedura penale).*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 308 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter* e 320 del codice penale, le misure interdittive perdono efficacia decorsi dodici mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione anche al di là di dodici mesi dall'inizio dell'esecuzione, fermo restando che comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al quadruplo dei termini previsti dall'articolo 303 ».

## ART. 3.

*(Prescrizione degli illeciti amministrativi e tributari connessi al delitto di corruzione).*

1. Quando è stato commesso un delitto di corruzione in occasione o comunque in relazione ad accertamenti tributari, contestazioni o irrogazioni delle relative sanzioni, ovvero per ottenere l'occultamento o il mancato perseguimento di violazioni amministrative, le decadenze previste per la notifica degli atti di contestazione o di irrogazione non si verificano dal momento della consumazione del predetto delitto fino al momento dell'esercizio dell'azione penale.

2. Sono altresì sospesi, nel periodo indicato al comma 1, i termini di prescrizione degli illeciti amministrativi, nonché i termini di prescrizione previsti per il diritto alla riscossione delle sanzioni irrogate.



## ART. 4.

*(Modifiche al codice civile).*

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2621 è sostituito dal seguente:

« ART. 2621. — (*False comunicazioni sociali*). — Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi »;

b) l'articolo 2622 è sostituito dal seguente:

« ART. 2622. — (*False comunicazioni sociali nelle società quotate in borsa*). — Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, societari, i sindaci e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla

legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a otto anni »;

c) dopo l'articolo 2622 sono inseriti i seguenti:

« ART. 2622-bis. — (*Circostanza aggravante*). — Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave nocumento ai risparmiatori o alla società, le pene sono aumentate della metà.

ART. 2622-ter. — (*Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione*). — I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, consapevolmente attestano il falso ed occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, dell'ente o del soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni.

Se la condotta di cui al primo comma concerne una società soggetta a revisione obbligatoria, la pena è della reclusione fino a otto anni.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un grave nocumento ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione fino a dodici anni.

ART. 2622-quater. — (*False dichiarazioni contabili e false comunicazioni sociali a fini di corruzione*). — Qualora la dichiarazione fraudolenta di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, o le false comunicazioni di cui agli articoli 2621 e 2622 sono finalizzati a commettere i reati di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis e 346 del codice penale, la pena è disposta a prescindere dall'ammontare degli elementi sottratti al reddito ».

## ART. 5.

*(Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).*

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: « di cui agli articoli » sono inserite le seguenti: « 314, 316, »;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Nei casi di condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis e 316-ter del codice penale ovvero per uno dei delitti indicati nei commi da 1 a 4 del presente articolo, la società di cui è o è stato amministratore o legale rappresentante, al momento dei fatti, il privato concorrente del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, è iscritta in un albo speciale formato dalle persone giuridiche non ammesse a contrattare con la pubblica amministrazione, a partecipare agli appalti pubblici e a essere destinatarie di contributi o di finanziamenti pubblici. La società rimane iscritta nell'albo speciale per l'intera durata della corrispondente sanzione interdittiva irrogata dal giudice ».

## ART. 6.

*(Gestione commissariale delle emergenze).*

1. I commissari di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, possono essere nominati esclusivamente per fare fronte a esigenze non prevedibili né programmabili.

2. Le strutture deputate ad affrontare l'emergenza si avvalgono di personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni ovvero, in caso di particolari necessità e con riferimento al periodo strettamente necessario, di personale utilizzato con contratto di somministrazione di lavoro.

3. Al fine di disporre delle dotazioni necessarie ad affrontare le eventuali emergenze, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominato « Dipartimento », adotta atti di programmazione annuale e, sulla base degli stessi, conclude accordi quadro ai sensi dell'articolo 59 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

4. Al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Dipartimento, la società Concessionaria servizi informativi pubblici (CONSIP Spa), d'intesa con il medesimo Dipartimento, predispone un'apposita area del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).

5. Il ricorso al MEPA da parte del Dipartimento è strumentale all'acquisizione di beni e di servizi non ricompresi negli accordi quadro stipulati ai sensi del comma 3.

6. Il comma 5 dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, è abrogato.

#### ART. 7.

*(Regime delle incompatibilità  
per i dirigenti pubblici).*

1. Al di fuori dei casi espressamente individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni non possono ricoprire altri incarichi di natura gestionale, ovvero svolgere funzioni di revisione, di controllo o di consulenza se non in rappresentanza dell'amministrazione di appartenenza.

2. Il conferimento degli incarichi ammessi ai sensi del comma 1 avviene tenendo conto:

a) dell'esperienza professionale già maturata;

b) dei risultati conseguiti rispetto ai programmi e agli obiettivi già assegnati;

c) del principio di rotazione.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le sanzioni disciplinari da irrogare in caso di violazione di quanto previsto dal presente articolo.

ART. 8.

*(Arbitrati relativi alle  
pubbliche amministrazioni).*

1. La nomina degli arbitri per la risoluzione di controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione e secondo le modalità previste dai commi 2 e 3.

2. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri sono individuati esclusivamente tra dirigenti dello Stato. Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l'arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto tra dirigenti dello Stato.

3. Gli incarichi conferiti ai sensi del comma 2 sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito *internet* istituzionale dell'amministrazione di appartenenza.

ART. 9.

*(Trattamento economico dei dirigenti  
pubblici titolari di incarichi).*

1. L'incremento della retribuzione derivante dall'esecuzione degli incarichi di cui agli articoli 7 e 8 non può superare il 20 per cento della retribuzione lorda onnicomprensiva percepita nell'anno precedente il conferimento dell'incarico ovvero la nomina ad arbitro.

ART. 10.

*(Razionalizzazione delle spese  
di funzionamento).*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi della società CONSIP

Spa, predisporre, sulla base delle informazioni trasmesse dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 569, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, un piano di razionalizzazione della spesa volto all'ottimale utilizzo delle risorse necessarie al funzionamento degli apparati amministrativi statali centrali e periferici.

2. Il piano di razionalizzazione di cui al comma 1 è redatto secondo principi di efficienza, di razionalità e di economicità, in modo da assicurare la complessiva e graduale riduzione delle spese di funzionamento delle amministrazioni interessate, ivi comprese le spese di amministrazione generale.

3. Il piano di razionalizzazione di cui al comma 1, definito e approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro il 30 giugno di ogni anno.

4. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, compresi il Ministero della difesa e il Ministero degli affari esteri compatibilmente con le loro esigenze istituzionali, acquistano tutti i beni e i servizi necessari al loro funzionamento aderendo alle convenzioni stipulate dalla società CONSIP Spa per conto del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, ovvero facendo ricorso al MEPA.

5. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal comma 4, la società CONSIP Spa, entro il 31 dicembre 2012, provvede a potenziare l'offerta di beni e di servizi disponibili sul MEPA.

#### ART. 11.

*(Delega al Governo in materia di economicità e trasparenza nell'esecuzione delle opere pubbliche).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni volte ad

accrescere l'efficienza, l'economicità e la trasparenza delle procedure di realizzazione delle opere pubbliche nonché l'efficacia delle procedure di controllo per il contrasto della corruzione in tale settore, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti al comma 3.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunziano entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, salve le competenze ad esso spettanti in materia di reti infrastrutturali d'interesse nazionale, di funzioni di vigilanza e di controllo sulla realizzazione delle infrastrutture e delle opere pubbliche di valore superiore all'importo previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante:

1) l'obbligo, a carico dell'amministrazione procedente, di trasmettere al Ministero la documentazione necessaria per il controllo dell'idoneità della progettazione, dell'adeguatezza delle previsioni di spesa, della correttezza delle procedure di svolgimento delle gare per la loro esecuzione e delle fasi della loro realizzazione e collaudo, fermi restando i controlli di legittimità e contabili previsti dall'ordinamento;

2) l'attribuzione al Ministero della facoltà di chiedere l'integrazione della documentazione trasmessa e di formulare rilievi motivati;

3) l'attribuzione al Ministero del potere di eseguire verifiche e accertamenti, anche nel corso dell'esecuzione dell'opera ed entro un anno dalla data del suo collaudo, avvalendosi, ove necessario, del concorso di altre amministrazioni, compreso il Corpo della guardia di finanza;

b) predisposizione di metodi e strumenti per la comparazione dei costi delle opere pubbliche di cui alla lettera a), articolati in forme sintetiche secondo le diverse tipologie di opere e analiticamente per le diverse categorie di costi di realizzazione, nonché su base territoriale;

c) predisposizione di un sistema di controllo della durata delle opere pubbliche di cui alla lettera a), mediante la trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle informazioni concernenti la loro utilizzazione, il loro stato, gli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti, la demolizione o il rifacimento integrale delle medesime;

d) previsione della rotazione nella titolarità degli uffici dirigenziali dell'amministrazione centrale e periferica delle infrastrutture e dei trasporti, attinenti alla programmazione e alla realizzazione delle opere pubbliche, all'affidamento degli appalti e allo svolgimento delle gare, con una durata massima non superiore a un quadriennio, non immediatamente rinnovabile, per la permanenza nel medesimo incarico o sede.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, con la procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive delle disposizioni del medesimo decreto legislativo.

5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, in materia di organizzazione del Ministero delle infra-



strutture e dei trasporti, conseguenti all'attuazione delle disposizioni emanate ai sensi del presente articolo.

ART. 12.

*(Delega al Governo in materia di costituzione e funzionamento della Direzione nazionale anticorruzione e delle direzioni distrettuali anticorruzione).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni volte a regolare la costituzione della Direzione nazionale anticorruzione con sede in Roma con il compito di coordinare, in ambito nazionale, le indagini relative ai reati contro la pubblica amministrazione e il contrasto della corruzione e delle direzioni distrettuali anticorruzione con sedi presso i distretti di corte d'appello, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti al comma 3.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunziano entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la Direzione nazionale anticorruzione è diretta dal procuratore nazionale anticorruzione nominato dal Consiglio superiore della magistratura previa intesa con il Ministro della giustizia secondo le norme di cui all'articolo 76-*bis*, comma 3, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195;

b) alla Direzione nazionale anticorruzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di corte d'appello, nominati sulla base di specifiche esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di reati contro la pubblica amministrazione;

c) la dotazione organica dell'ufficio della Direzione nazionale anticorruzione è determinata, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, con decreto del Ministro della giustizia. Con decreto del Ministro della giustizia e previo parere del Consiglio superiore della magistratura sono altresì determinate le piante organiche degli uffici di procura della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte d'appello e quelle del personale di cancelleria e segreteria giudiziaria e del personale amministrativo ed ausiliario da assegnare alla Direzione nazionale anticorruzione.

#### ART. 13.

*(Sequestro dei beni di indiziati di reato contro la pubblica amministrazione).*

1. Nei procedimenti in cui siano contestati reati contro la pubblica amministrazione si può procedere a sequestro preventivo dei beni di proprietà delle persone indiziate, qualora esista una sproporzione evidente con il reddito dichiarato o nel caso in cui l'interessato non sia in grado di dimostrare la provenienza lecita di tale bene.

#### ART. 14.

*(Confisca dei beni del colpevole di un reato contro la pubblica amministrazione).*

1. I beni di proprietà del colpevole di un reato contro la pubblica amministrazione che servirono o furono destinati alla commissione del reato e quelli che ne costituiscono il prodotto e il profitto sono

soggetti a confisca facoltativa ai sensi dell'articolo 240, comma 1, del codice penale.

2. I beni di proprietà del colpevole di un reato contro la pubblica amministrazione che costituiscono il prezzo del reato sono soggetti a confisca obbligatoria ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, numero 2, del codice penale.

3. I beni che soggiacciono a confisca obbligatoria non possono essere restituiti in nessun caso all'interessato, anche quando siano stati sequestrati dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa e per finalità esclusivamente probatorie.

#### ART. 15.

*(Inapplicabilità di benefici a favore del colpevole che non ha risarcito il danno alle parti offese).*

1. Nei processi per reati contro la pubblica amministrazione, i benefici della concessione delle attenuanti generiche, della sospensione condizionale della pena, della semilibertà e della liberazione anticipata non possono essere concessi ove il responsabile del reato non ha già risarcito integralmente il danno alle parti offese.

€ 2,00



\*16PDL0059910\*